

20

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO E MONDIMPRESA

CONSIDERANDO

che l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), di cui sono membri i 20 paesi dell'America Latina e l'Italia, in base alla Convenzione Istitutiva siglata a Roma il 1° giugno 1966 dai 21 Stati membri, è un organismo internazionale intergovernativo volto a promuovere lo sviluppo della cooperazione bilaterale e multilaterale tra i suoi Stati membri nei campi culturale, socio-economico e tecnico-scientifico;

che Mondimpresa Società Consortile per Azioni senza fini di lucro del Sistema dell'Unione delle Camere di Commercio, Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confcommercio per la Mondializzazione dell'Impresa, svolge attività di informazione, formazione e assistenza sulle diverse tematiche volte a favorire lo sviluppo di rapporti economici tra l'imprenditoria italiana ed estera attraverso i Sistemi dei Soci.

L'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO E MONDIMPRESA

hanno convenuto di stipulare il seguente

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PRIMO

L'IILA e MONDIMPRESA si informeranno reciprocamente sulle attività ed i progetti che intendono sviluppare nei rispettivi campi di azione con l'obiettivo di identificare settori di comune interesse e di realizzare programmi congiunti nell'ambito delle finalità di entrambi gli Organismi.

SECONDO

L'IILA e MONDIMPRESA procederanno all'interscambio delle pubblicazioni e dei documenti rispettivamente elaborati.

Ogniqualevolta lo si ritenga opportuno e di comune accordo MONDIMPRESA divulgherà con i propri strumenti informativi le notizie che l'IILA vorrà diffondere in merito ad iniziative di interesse per la cooperazione italo-latino americana, coinvolgendo il mondo imprenditoriale italiano nelle varie iniziative organizzate dall'IILA.

Dal canto suo l'IILA diffonderà attraverso i suoi canali ufficiali le attività e i progetti specifici che MONDIMPRESA vorrà promuovere nei Paesi dell'America Latina.

TERZO

L'IILA e MONDIMPRESA, al fine di concentrare le azioni dirette al consolidamento delle relazioni economiche italo-latino americane, si informeranno reciprocamente con il dovuto anticipo sull'organizzazione in Italia e in America Latina di missioni economiche promosse direttamente da IILA e MONDIMPRESA oppure da soggetti terzi che abbiano rapporti con MONDIMPRESA e/o IILA oppure dall'articolato Sistema italiano delle Camere di Commercio, delle Associazioni Industriali e delle Camere di Commercio italiane all'estero.

QUARTO

Nella misura del possibile e senza pregiudizio per entrambi gli Organismi di definire per ciascun caso gli obiettivi e le modalità della cooperazione stabilita mediante il presente Accordo, l'IILA e MONDIMPRESA si adopereranno per realizzare, tra le altre, le seguenti attività:

- a) sviluppo in Europa, o in America Latina, di progetti congiunti di cooperazione economica che prevedono l'utilizzo degli strumenti finanziari comunitari a favore della regione latinoamericana (Ecip, Al-Invest, etc);
- b) organizzazione di azioni formative e informative attraverso corsi, seminari e tavole rotonde su temi attinenti agli obiettivi di entrambi gli Organismi;
- c) elaborazione di pubblicazioni specializzate nel quadro delle rispettive aree di interesse;

- d) intensificazione della promozione dei paesi dell'America Latina tra gli operatori italiani e diffusione delle opportunità offerte dai singoli paesi, con particolare riguardo alle manifestazioni specializzate nella cooperazione economica in Italia ed in America Latina (es. Boritec, Fisa, Fiera Internazionale del Pacifico);
- e) collaborazione con le Regioni italiane anche mediante l'organizzazione di missioni di operatori latinoamericani in Italia e viceversa;
- f) creazione di una banca dati di operatori, Associazioni industriali, Camere di Commercio ed altri soci, interessati all'America Latina con possibilità di registrazione dei contratti e dei servizi ottenuti da Mondimpresa e dall'IILA

QUINTO

L'IILA e MONDIMPRESA adotteranno congiuntamente le misure atte a definire le modalità e le procedure più consone ai fini della cooperazione stabilita nel presente Accordo.

SESTO

La realizzazione di specifici progetti, individuati in base al presente Accordo, sarà oggetto di una convenzione tra MONDIMPRESA e IILA.

SETTIMO

Il presente Accordo non prevede alcun onere economico a carico delle due parti. Esso entrerà in vigore a partire dalla data della sua firma ed avrà durata di un anno, rinnovandosi tacitamente di anno in anno salvo disdetta da una delle due parti comunicata almeno sei mesi prima della scadenza.

Sottoscritto in Roma, in due esemplari originali, il giorno 18 novembre 1997.

Per l'IILA

Per MONDIMPRESA

Il Segretario Generale
Ambasciatore Bernardino Osio



Il Direttore Generale
Dott. Claudio Leone

